



# COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 -

tel. 081/9048827 fax n. 081/99.96.26

Cod. Fisc. 83001410634

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 129

Del 28.12.2015

**OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROROGA, AL 31 DICEMBRE 2020 DELLE VIGENTI CONCESSIONI DEMANIALI PER FINALITÀ TURISTICHE RICREATIVE INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SERRARA FONTANA.**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 20.00 nella sede municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti:

				<i>Presente:</i>	<i>Assente:</i>
1	Rosario	CARUSO	Sindaco	X	
2	Cesare	MATTERA	Vicesindaco	X	
3	Eugenio C.	MATTERA	Assessore	X	
4	Emilio G.	DI MEGLIO	Assessore	X	
5	Aniello	MATTERA	Assessore		X

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Alberto ZURLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. Rosario CARUSO – assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: *Linee di indirizzo per la proroga, al 31 dicembre 2020 delle vigenti concessioni demaniali per finalità turistiche ricreative insistenti nel territorio comunale di Serrara Fontana*

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Visto:

- il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nella loro vigente formulazione;
- l'art. 59 del D.P.R. 616/77 con il quale vennero delegate alla Regioni le funzioni amministrative sulle aree demaniali marittime;
- il D.P.C.M. 21.12.1995 con il quale vennero individuate le aree sottratte alla gestione regionale;
- la legge 59/97 sulle competenze di gestione del demanio marittimo;
- l'art. 105, comma 2, lett. I), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha conferito alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
- il D.lgs. n. 96 del 30.03.99, ed in particolare gli artt. 40, 41 e 42;
- la Delibera di Giunta Regionale n° 3744 del 14.07.2000;

Rilevato che:

- la Commissione Europea, in data 2 febbraio 2009, ha notificato alla Repubblica Italiana una lettera di costituzione in mora (procedura di infrazione n. 2008/4908), nella quale ha rilevato l'incompatibilità della legislazione italiana, in materia di concessioni marittime, con il principio della libertà di stabilimento di cui all'art. 43 del Trattato CE (attualmente articolo 49 TFUE);
- per superare le censure sollevate dalla Commissione, è stato approvato il Decreto Legge 20 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, con Legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", con il quale, all' art. 1, comma 18, in relazione alle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico - ricreative, è stato abrogato l'art. 37, comma 2, del Codice della navigazione, concernente il c.d. 'diritto di insistenza', e si è disposto, per le concessioni in essere, una proroga sino al 31 dicembre 2015;

Atteso che:

- la Commissione europea, in sede di esame delle disposizioni notificate dall'Italia, avendo rilevato alcune discrepanze tra il testo del citato Decreto Legge n. 194/2009 e quello della rispettiva legge di conversione (nella quale, al medesimo articolo 1, comma 18, era presente un rinvio - non previsto nel Decreto Legge n. 194/2009- all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, che stabiliva il rinnovo automatico della concessione alla scadenza sessennale), ha ritenuto che il combinato disposto delle norme citate, oltre a rimettere in discussione l'abrogazione del diritto di insistenza - intesa ad adeguare la normativa italiana a quella dell'UE - avrebbe determinato un quadro giuridico ambiguo per gli operatori economici;
- alla luce delle suddette considerazioni, ribadendo il contrasto con i principi di libertà di stabilimento delle imprese comunitarie (art.43 Trattato CE) e di imparzialità, trasparenza e pubblicità delle procedure di selezione dei concessionari (art.12 Direttiva 2006/123/CE), la Commissione Europea, in data 5 maggio 2010, ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora complementare;
- allo scopo di chiudere la citata procedura di infrazione n. 2008/4908, è stata, infine, approvata la Legge 15 dicembre 2011, n. 217 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010", con la quale, all'articolo 11, comma 1, è stato abrogato il citato comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Legge n. 400/1993, ed al medesimo articolo 11, comma

2, si è delegato il Governo all'adozione, entro il mese di aprile 2013, di un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime, secondo i principi ed i criteri direttivi fissati nella medesima Legge n. 217/2011 ;

Considerato che

- in conseguenza di questi interventi legislativi, la procedura di infrazione è stata chiusa in data 27 febbraio 2012;
- con due successivi provvedimenti legislativi - Legge 17 dicembre 2012, n. 22 I, di conversione del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto Sviluppo) e Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) - il citato articolo 1, comma 18, del Decreto-Legge n. 194/2009 è stato modificato, ed in particolare:
  - a. il termine di scadenza delle concessioni con finalità turistico - ricreative è stato prorogato al 31 dicembre 2020 (articolo 34 duodecies, Decreto Legge n. 179/2012);
  - b. la proroga a tale data è stata estesa anche alle concessioni lacuali e fluviali, a quelle aventi finalità sportive nonché a quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto (articolo 1, comma 547, Legge n. 228/2012);
- conseguentemente, l'art. 1, comma 18 del decreto legge 30.12.2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.2010, n. 25, sulla scorta delle modifiche apportate dalle norme indicate nel precedente punto (lettere a. e b.) risulta, a far data dal 1 ° gennaio 2013, così modificato: "Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione dei beni a Regioni ed Enti locali in base alla legge 05.05.2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico - ricreative e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell' art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell' esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'art. 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020,
- com'è noto, il Governo ha espresso su detta norma parere contrario, in relazione a possibili profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario;
- il TAR Lombardia, sez. IV, con sentenza del 26.09.2014, n. 2401, ha sollevato, pertanto, sulla scorta dell' assunto in base al quale la normativa nazionale che consente la proroga delle concessioni demaniali in scadenza per un lungo periodo non sia ragionevole e appaia suscettibile di violare i principi del diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, subordinando l'esito del contenzioso al responso che il giudice comunitario vorrà fornire in ordine alla legittimità o no dell'art.1, comma 18, del D.L. 30.12.2009, n.194, convertito in legge n.25 del 26 febbraio 2010 come novellato dall'art.34 - duodecies del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito in legge 221/2012;
- nonostante la scadenza della delega di cui all'art. 11 c. 2. legge n. 217/11, a tutt'oggi non è stato adottato il decreto legislativo di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime e, conseguentemente, la proroga al 31.12.2020 del termine di scadenza delle concessioni demaniali con finalità turistico - ricreative rischia di far riaprire la procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia;

Vista la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale dei Porti, n. 57 prot. 586 del 15.01.2013, con la quale sono state fornite le indicazioni operative sulla proroga ex lege al 31.12.2020 delle concessioni demaniali marittime; con tale atto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel fare riferimento al testo originale della norma, al solo fine di dare un indirizzo minimale alla gestione delle pratiche

interessate dalla disposizione normativa e fatta salva ogni ulteriore iniziativa della Commissione Europea sull'argomento, in merito all'applicazione delle suindicate disposizioni, ha fornito indicazioni in ordine all'iter procedurale da seguire, rinviando alle disposizioni già impartite con la lettera circolare prot n. M\_TRNPORTI/6105 Class. A.2.50 in data 06.05.2010, con la possibilità di rilascio, da parte dell'autorità concedente, di un provvedimento ricognitivo, sia del titolo concessorio scaduto che delle norme che hanno disposto la validità dello stesso alla data del 31.12.2020;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.

Visto il Vigente Statuto comunale;


*Propone di deliberare*

per tutto quanto contenuto in premessa e da intendersi qui richiamato integralmente, di

1. prendere atto della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Direzione Generale dei Porti, n. 57 del 15.01.2013, con cui sono state fornite le indicazioni operative sulla proroga ex lege, al 31.12.2020, delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative in scadenza e/o scadute, ai sensi e per gli effetti dell'art 34 - duodecies del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1 comma 547 della Legge n. 228 del 24/12/2012;
2. di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Demanio, nelle more della definizione del procedimento di revisione del quadro normativo nazionale e comunitario, fatta salva ogni iniziativa della Commissione Europea sull'argomento, all'adozione degli atti gestionali finalizzati a prorogare agli stessi patti e condizioni e fino al 31.12.2020 -previa attività istruttoria -le concessioni demaniali marittime (di competenza dell'Ente) interessate dalla proroga ex lege al 31.12.2020, vigenti alla data di entrata in vigore del sopracitato decreto 194/2009;
3. che i provvedimenti di proroga delle concessioni demaniali marittime saranno formalizzati con provvedimento ricognitivo, fatto sempre salvo il potere di revoca anticipata o di decadenza, senza indennizzo, ai sensi del vigente Codice di Navigazione, il potere di revoca anticipata o decadenza per motivi di interesse pubblico, il diritto di cessazione anticipata della proroga in argomento laddove ciò sia imposto da norme imperative ed inderogabili;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -4° comma - del D.lgs. 18.8.2000 n.267.

Il Sindaco

Ing. Rosario Caruso




**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
(ART.49,comma 1,D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

La Sottoscritta dott.ssa Rosanna Mattera, Responsabile dell'Ufficio Demanio, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto *Linee di indirizzo per la proroga, al 31 dicembre 2020 delle vigenti concessioni demaniali per finalità turistiche ricreative insistenti nel territorio comunale di Serrara Fontana* esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica.

Serrara Fontana, 28 dicembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Rosanna Mattera




**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(ART.49,comma 1,D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

La Sottoscritta rag. Lucia Cenatiempo, Responsabile del Finanziario, sulla deliberazione avente ad oggetto *Linee di indirizzo per la proroga, al 31 dicembre 2020 delle vigenti concessioni demaniali per finalità turistiche ricreative insistenti nel territorio comunale di Serrara Fontana* esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità contabile.

Serrara Fontana, 28 dicembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rag. Lucia Cenatiempo



**LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione innanzi riportata, corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 Tuel;

**Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni esposte in narrativa;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

*All'unanimità dei voti legalmente resi*

**DELIBERA**

- Di approvare integralmente la suesesa proposta di deliberazione avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la proroga, al 31 dicembre 2020 delle vigenti concessioni demaniali per finalità turistiche ricreative insistenti nel territorio comunale di Serrara Fontana";

*e con successiva e unanime votazione*


**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

**Letto confermato e sottoscritto**

IL PRESIDENTE

*Ing. Rosario Caruso*



IL SEGRETARIO COMUNALE

*Dott. Alberto Zurlo*



---

**ESECUTIVITA'**

*Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000).*

*Dalla Residenza Municipale, li 28.12.2015*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Dott. Alberto Zurlo*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. Aff. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

*Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà pubblicata fino al \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.*

*Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_*

*L'istruttore amministrativo  
Cristoforo Schiano*

---

*Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott. Alberto Zurlo*

---

*La presente copia è conforme all'originale*

*Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott. Alberto Zurlo*